Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 18 maggio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 18 MAGGIO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura » , 6 % garantite dallo Stato - « Diciottennale », 6 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676), 6 % « Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura », 6 % garantite dallo Stato - « B », 7 % garantite dallo Stato - « B », effettuate l'11 maggio 1970.

(4715)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. **261**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Trescore Balneario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Bergamo in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato ospedale civile, di Trescore Balneario, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 24 settembre 1880, modificato con regio decreto 1° aprile 1906;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Trescore Balneario (Bergamo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Bergamo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Trescore Balneario;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 settembre 1880, modificato con regio decreto 1° aprile 1906.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1970, n. **262**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in San Donà di Piave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di San Donà di Piave è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 maggio 1900;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in San Donà di Piave (Venezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Venezia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di San Donà di Piave;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 maggio 1900.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1970, n. **263**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Giuseppe », con sede in Marino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 20 maggio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Giuseppe » di Marino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 dicembre 1941;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Giuseppe », con sede in Marino (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Marino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 dicembre 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1970, n. **264**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Giorgio », con sede in Cervia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giorgio » di Cervia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 aprile 1896, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Giorgio », con sede in Cervia (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cervia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 aprile 1896, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1965, registro n. 33 Interno, foglio n. 258.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 84. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1970, n. **265**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale pio istituto eliomarino Villa Albani centro pediatrico ortopedico, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Roma in data 18 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, il pio istituto eliomarino Villa Albani centro pediatrico ortopedico, di Roma, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato pio istituto eliomarino Villa Albani centro pediatrico ortopedico, con sede in Roma, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Roma;

due membri eletti dal consiglio comunale di Roma;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1964, registro n. 28 Interno, foglio n. 361, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1965, registro n. 20 Interno, foglio n. 79.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1970, n. **266**.

Revoca del servizio di linea di navigazione per trasporto merci sul lago d'Iseo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, n. 181, con il quale è stato approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 22 novembre 1956 tra il Ministro per i trasporti e il rappresentante legale della società Impresa Sebina di navigazione per la concessione definitiva del servizio di linea di navigazione per trasporto merci sul lago d'Iseo;

Vista l'istanza in data 15 gennaio 1970, presentata dalla società Impresa Sebina di navigazione, con la quale la società stessa, nel far presente che la costante riduzione del traffico di trasporto merci ha reso insostenibili gli oneri di gestione del servizio di cui è concessionaria, rendendone passivo l'esercizio, ha chiesto la revoca della concessione stessa;

Considerato che la continua ed accertata riduzione del traffico del trasporto merci sul lago d'Iseo, operatasi dal 1957 ad oggi, ha annullato le caratteristiche di pubblico interesse del servizio di trasporto stesso e che, pertanto, la relativa concessione è da revocare ai sensi dell'art. 107 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

E' revocata, dalla data del presente decreto, la concessione del servizio di linea di navigazione per trasporto merci sul lago d'Iseo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1957, n. 181, con il quale e stato approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 22 novembre 1956, tra il Ministro per i trasporti ed il rappresentante della società Impresa Sebina di navigazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1970

SARAGAT

GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 86. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1970, n. **267**.

Rettifica di confini tra i comuni di Paladina e Valbrembo in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 18 in data 12 marzo 1965 e n. 19 in data 17 gennaio 1965, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di Valbrembo e di Paladina, in provincia di Bergamo, hanno concordemente riconosciuto la esigenza di chiedere che il confine fra i due comuni sia rettificato, in località Castagna, in conformità delle planimetrie, vistate dall'ufficio del genio civile, allegate alle deliberazioni stesse;

Considerato che in tale località il confine è attualmente segnato dall'asse di una vecchia strada mulattiera, in completo disuso da quando, nel 1930, è stato realizzato un viale, che agevolmente conduce al santuario « Madonna della Castagna », e che l'asse di detto viale è apparso ai due comuni il più idoneo a costituire, nella predetta località, la linea di confine;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 febbraio 1966, con la quale il consiglio provinciale di Bergamo ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i comuni di Paladina e Valbrembo, in provincia di Bergamo, è rettificata conformemente alle piante planimetriche annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1970
Atti del Governo, registro n. 235, *foglio n.* 87. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970.

Ripartizione dei rimanenti utili della lotteria Italia, svoltasi il 6 gennaio 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1966, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 122, con il

quale gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1965 sono stati devoluti per il 91,82604 per cento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 290, con il quale gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1965 sono stati devoluti per il 7,16943 per cento;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968 e 13 marzo 1969;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1965 sono devoluti per il restante 1,00453 per cento dell'ammontare complessivo ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di essi indicate:

	%
1. Capolona (Arezzo) frazione Baciano — Casa degli Angeli	0,03233
2. San Pietro Viminario (Padova) — Parrocchia di S. Matteo - Per opere assistenziali	0,03233
3. Lozzo Atestino (Padova) — Parrocchia del SS. Cuore di Gesù - Per opere assistenziali	0,06466
4. Torreglia (Padova) — Parrocchia del SS. Cuore di Gesù - Per opere assistenziali	0,05172
5. Piazzola sul Brenta (Padova) — Parrocchia di S. Maria Assunta - Per opere assistenziali	0,05172
6. Vo Euganeo (Padova) — Parrocchia di S. Giuseppe di Zavon - Per opere assistenziali	0,06466
7. Cervarese Santa Croce (Padova) — Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Montemerlo - Per opere assistenziali	0,06466
8. San Pietro Viminario (Padova) — Asilo Infantile Parrocchiale	0,05172
9. San Giorgio delle Pertiche (Padova) — Parrocchia di S. Giorgio - Per opere assistenziali	0,05172
10. Villafranca Padovana (Padova) — Parrocchia SS. Cosma e Damiano in Teggì di Sopra - Per opere assistenziali	0,04526
11. Vigonza (Padova) — Parrocchia della SS. Trinità in Codiverno - Per opere assistenziali	0,03879
12. Candiana (Padova) — Parrocchia di S. Leonardo di Pontecasale - Per opere assistenziali	0,03879
13. Calzignano (Padova) — Asilo Infantile Parrocchiale di Valsansilio	0,03233
14. Campodarseco (Padova) — Parrocchia di S. Andrea - Per opere assistenziali	0,04526
15. Agna (Padova) — Parrocchia di S. Giovanni Battista - Per opere assistenziali	0,03879
16. Palermo - Via A. Rizzo n. 68 Villaggio del Fanciullo « Don Orione »	0,03233
17. Moricone (Roma) — Casa di Riposo dei Padri Passionisti	0,03233
18. Roma — Circolo di Cultura « Montesacro »	0,03879
19. Roccabianca (Parma) — Parrocchia di S. Martino in frazione Fontanelle	0,03879
20. Centa San Nicolò (Trento) — Scuola Materna	0,02586
21. San Salvatore Monferrato (Alessandria) — Casa San Giuseppe dell'Istituto Maria Ausiliatrice	0,02586
22. Roma, via della Magliana n. 173 — Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria SS.	0,06466
23. Fontanelle (Treviso) - frazione Lutrano — Scuola Materna « S. Nicolò »	0,04117

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — CARON — BOSCO — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 377

(4638)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1969.

Riammissione in corso di validità a tempo indeterminato di francobolli commemorativi e celebrativi emessi nello anno 1968.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visti gli articoli 238 e 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, n. 840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 28 settembre 1967, con il quale venne autorizzata l'emissione, nell'anno 1968, tra l'altro, delle seguenti serie di francobolli:

a) celebrativi dell'Idea Europea;

b) commemorativi di Giambattista Vico nel 3° centenario della nascita;

c) commemorativi di Tommaso Campanella nel 4° centenario della nascita;

d) celebrativi del 50° anniversario della Vittoria;

e) commemorativi di Gioacchino Rossini nel centenario della morte;

f) celebrativi della 10ª Giornata del Francobollo;

g) celebrativi dei boy scouts;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 115 del 7 maggio 1968, con il quale venne autorizzata, per il medesimo anno, l'emissione delle seguenti serie di francobolli:

a) commemorativi di San Luigi Gonzaga nel IV centenario della nascita;

b) commemorativi di Arrigo Boito nel cinquantesimo anniversario della morte;

c) commemorativi di Francesco Baracca nel cinquantesimo anniversario della morte;

d) celebrativi del cinquantesimo anniversario della istituzione del servizio dei conti correnti postali in Italia;

e) commemorativi di Antonio Canal, detto il Canaletto, nel secondo centenario della morte;

f) celebrativi dell'ampliamento degli impianti del Fucino per le telecomunicazioni spaziali;

g) celebrativi dei Campionati mondiali di ciclismo in Italia nel 1968;

Visti il decreto ministeriale 15 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 23 settembre 1968; il decreto ministeriale 2 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 23 settembre 1968; il decreto ministeriale 22 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 23 settembre 1968; il decreto ministeriale 19 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 novembre 1968; il decreto ministeriale 19 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 novembre 1968; il decreto ministeriale 23 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 novembre 1968; il decreto ministeriale 30 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 20 dicembre 1968; il decreto ministeriale 30 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 dicembre 1968; il decreto ministeriale 15 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1969; il decreto ministeriale 5 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969; il decreto ministeriale 5 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969; il decreto ministeriale 5 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 15 aprile 1969; il decreto ministeriale 10 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 marzo 1969; il decreto ministeriale 10 dicembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 22 marzo 1969, con i quali, nello stabilire le caratteristiche tecniche dei francobolli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica sopra citati, si fissava al 31 dicembre 1969 il termine di validità dei francobolli medesimi;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 6 giugno 1968, con il quale, nel disporre l'allestimento entro l'anno 1968 di altri due francobolli a complemento della serie di francobolli realizzata nel 1967 per celebrare l'adozione del « Codice Numerico » per l'avviamento delle corrispondenze, si fissava al 31 dicembre 1969 il termine di validità di tali nuovi francobolli;

Riconosciuta l'opportunità di abrogare il termine di validità previsto nei suindicati decreti ministeriali;

Decreta:

Articolo unico

I francobolli di cui ai decreti citati nelle premesse sono rimessi in corso di validità a tempo indeterminato, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1969

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MAZZA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Registro n. 19 *Poste e telecom., foglio n.* 99

(4216)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1970.

Svincolo delle località « Le Grazie » e « Villa Teresa » site nel comune di Recanati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1955, con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico le zone site nell'ambito del comune di Recanati lungo la via di circonvallazione;

Considerato che alcune delle zone predette non presentano più ora particolari interessi da tutelare essendo venuti a mancare, per la degradazione verificatasi nel tempo, quei requisiti panoramici che sulle stesse avevano determinato il vincolo;

Ravvisata l'opportunità di procedere, in base all'articolo 14 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla restrizione del vincolo sopracitato;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 ottobre 1967, ha deliberato di restringere il perimetro dell'area vincolata, con decreto ministeriale del 26 marzo 1955, lungo la circonvallazione nel comune di Recanati, stralciando dalla medesima le località « Le Grazie » e « Villa Teresa »;

Decreta:

Le località « Le Grazie » e « Villa Teresa » site lungo la circonvallazione nel territorio del comune di Recanati sono stralciate dal vincolo imposto sulla zona della predetta circonvallazione con decreto ministeriale del 26 marzo 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1955.

Tali zone sono esattamente:

a) Villa Teresa: l'intera area che da Porta Marina va alle case popolari (vincolata con decreto ministeriale 26 marzo 1955);

b) Le Grazie: mappale 96 del foglio n. 41 sino all'incrocio con la comunale dei Passionisti — detta via sino ad incontrare la linea di divisione tra i mappali 57 e 75, foglio n. 58 — prolungamento di detta linea sino ad incontrare la strada statale n. 77 della Val di Chienti, detta strada sino ad incontrare il citato mappale 96 compreso.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Recanati provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone svincolate, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

L'anno 1967 ed il giorno 24 del mese di ottobre, si è riunita a Macerata, presso la sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 10, convocata dalla soprintendenza ai monumenti delle Marche, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo Regolamento, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) RECANATI - Proposta restrizione del vincolo nella località Villa Teresa e Le Grazie;

(*Omissis*).

Sulla scorta della planimetria del vincolo, di cui al decreto ministeriale 26 marzo 1955 la commissione decide quindi: *a*) Villa Teresa: stralciare dal vincolo l'intera terza zona che da Porta Marina va alle case popolari; *b*) Le Grazie: mappale 96 del foglio n. 41 sino al suo incrocio con la comunale dei Passionisti — detta via sino ad incontrare la linea di divisione tra i mappali 57 e 75 del foglio n. 58 — prolungamento di detta linea sino ad incontrare la strada statale n. 77 della Val di Chienti — detta strada sino ad incontrare il citato mappale 96 compreso.

(*Omissis*).

(4189)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località « Cennina » nel comune di Bucine.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Cennina nel comune di Bucine;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Bucine;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico. L'antico borgo di Cennina, infatti, formato prevalentemente da caratteristiche rustiche casette, di stile romanico e rinascimentale, non alterato da deturpazioni moderne, è sito su di una amena collina del Chianti Aretino ed in posizione dominante la Valdambra, con la quale forma un quadro naturale di non comune bellezza paesaggistica;

Decreta:

La località Cennina, sita nel territorio del comune di Bucine ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: foglio mappale n. 47 del comune di Bucine oltre una zona di rispetto intorno ad esso costituita dalle seguenti particelle catastali: dal n. 102 al 123 compreso, dal n. 115 al n. 123 compreso, dal n. 80 al n. 85 compreso, dal n. 89 al n. 99 compreso, dal n. 241 al n. 245 compreso, i numeri 139, 140 parte, 247 del foglio mappale n. 47 di Bucine (Arezzo); n. 27 parte e 28 parte del foglio mappale n. 46 di Bucine (Arezzo); n. 88 parte, n. 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 78 parte, foglio mappale n. 30 di Bucine (Arezzo).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti di Arezzo curerà che il comune di Bucine provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela della bellezze naturali della provincia di Arezzo

Il giorno 27 novembre 1968, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel « Palazzo delle Statue » al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) BUCINE - Vincolo di tutela panoramica del nucleo storico di Cennina e zona adiacente,

(*Omissis*).

Viene quindi posta ai voti ed accettata all'unanimità la proposta di un vincolo paesistico sull'intero nucleo storico compreso nel foglio mapp. 47 del comune di Bucine oltre una zona di rispetto intorno ad esso costituita dalle seguenti particelle catastali: dal n. 102 al n. 123 compreso, dal n. 115 al n. 123 compreso, dal n. 80 al n. 85 compreso, dal n. 89 al n. 99 compreso, dal n. 241 al n. 245 compreso, i nn. 139, 140 parte, 247 del foglio mapp. n. 47 di Bucine (Arezzo); n. 27 parte e 28 parte del foglio mapp. n. 46 di Bucine (Arezzo); n. 88 parte, n. 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 78 parte, foglio mapp. n. 30 di Bucine (Arezzo).

(4188)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nel comune di Ortona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Ortona;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ortona (Chieti);

Vista l'opposizione presentata avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'industria laterizi Montefalcone e Pompilio; opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a San Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande importanza o morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'abbazia di Fossacesia ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Ortona (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal comune di Francavilla in località monte Valentino si discende per 250 metri sul fosso del fiume Foro; quindi per una linea parallela alla strada statale Adriatica passando per quote 64, 71, 62, 46 per Case Marrone fino a quota 15 alla interesezione con la strada statale Adriatica; la limitazione corre lungo la strada statale Adriatica fino a quota 48 per continuare lungo una linea parallela alla statale stessa fino alla località Madonna delle Vasche al Km. 467 per continuare sempre parallelamente alla strada, ad una distanza di m. 250 dalla stessa fino al perimetro urbano del comune di Ortona fino a quota 22; da qui (Km. 469 della strada statale n. 16) con una linea retta che arriva alle spalle del Castello Aragonese per poi girare a filo delle scarpate che guardano il porto per ricongiungersi con la strada di circonvallazione a quota 71 che a sua volta si riallaccia alla strada statale n. 16 a quota 79; la limitazione corre lungo la statale Adriatica fino al bivio per la strada di Orsogna a quota 80 dove, lasciando la strada statale, con una linea retta passante per quota 78 e 72, si riattacca alla stessa statale Adriatica in località C. D'Adamo, per continuare, come limite, sulla stessa sede stradale della statale per le quote 71, 80, 51, 31, 30, 39; dal km. 477+500 della strada statale n. 16 con una linea retta il limite del vincolo passa per la quota 58 per arrivare al confine comunale. Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Ortona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo;

(*Omissis*).

Comune di ORTONA.

Dal comune di Francavilla in località monte Valentino si discende per 250 metri sul fosso del fiume Foro; quindi per una linea parallela alla strada statale Adriatica passando per quota 64, 71, 62, 46 per case Marrone fino a quota 15 alla intersezione con la strada statale Adriatica; la limitazione corre lungo la strada statale Adriatica fino a quota 48 per continuare lungo una linea parallela alla statale stessa fino alla località Madonna delle Vasche al km. 467 per continuare sempre parallelamente alla strada, ad una distanza di m. 250 dalla stessa fino al perimetro urbano del comune di Ortona fino a quota 22; da qui (km. 469 della strada statale n. 16) con una linea retta che arriva alle spalle del Castello Aragonese per poi girare a filo delle scarpate che guardano il Porto per ricongiungersi con la strada di circonvallazione a quota 71 che a sua volta si riallaccia alla strada statale n. 16 a quota 79; la limitazione corre lungo la statale Adriatica fino al bivio per la strada di Orsogna a quota 80 dove, lasciando la strada statale, con una linea retta passante per quota 78 e 72, si riattacca alla stessa statale Adriatica in località C. D'Adamo, per continuare, come limite, sulla stessa sede stradale della statale per le quote 71, 80, 51, 31, 30, 39; dal km. 477+500 della strada statale n. 16 con una linea retta il limite del vincolo passa per la quota 58 per arrivare al confine comunale.

Tale proposta di vincolo viene approvata con voto contrario del sindaco.

(*Omissis*).

(4186)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Semifonte nei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1968 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Semifonte nei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa:

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta oltre ad un interesse storico archeologico ne ha anche uno non indifferente paesistico per la orografia e la visuale che dalle strade che la percorrono si godono verso la valle dell'Elsa, i dirupi argillosi tipici della zona che dividono il paesaggio in terrazze successive, spesso coronate da file di cipressi e le zone boschive intersecanti le aree coltivate a vigneti ed oliveti ne giustificano ampiamente la tutela;

Decreta:

La zona di Semifonte sita nel territorio dei comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: torrente Agliena da quota 135 fino alla sua biforcazione in corrispondenza di una strada poderale che staccandosi dalla riva di ponente dal torrente va a raggiungere la rotabile S. Donnino-Petrognano a nord di quota 271. Poi la suddetta strada poderale fino al bivio con la comunale Petrognano - podere il Piano ed oltre, e di qui si segue una strada carreggiabile recinta da muri che correndo in direzione sud ovest va ad incontrare il borro dell'Avane. Poi si segue detto borro fino a quota 105, alla confluenza cioè del borro dell'Avane con il fosso delle Avane che si percorre in direzione di settentrione fino alla località Casette; da qui si segue una strada campestre che va verso il borro Avanetta, lo scavalca e arriva alla località « Il Santo » e poi raggiunge S. Maria a Bagnano a da tale località il confine segue la strada campestre che raggiunge il torrente Agliena a quota 135.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Certaldo e Barberino Val d'Elsa provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre 1968 nei locali della soprintendenza ai monumenti in Palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere le seguenti O.O.P.

(*Omissis*).

3° Proposta di tutela nella zona di Semifonte.

(*Omissis*).

Ritenendo la commissione che la località precisata nella planimetria allegata a questo verbale e giacente parte nel comune di Barberino Val d'Elsa e parte nel comune di Certaldo presenta sia nell'uno che nell'altro territorio comunale i caratteri di un vasto quadro paesaggistico avente valore estetico e tradizionale ne decide l'inclusione negli elenchi delle cose da tutelare ai sensi della legge n. 1497, art. 1.

(4187)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato del comune di Verucchio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Forlì per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 aprile 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato del comune di Verucchio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Verucchio;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Verucchio, dal geom. Gustavo Voltolini e dal presidente della cooperativa braccianti riminesi;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per particolare valore artistico e tradizionale. L'abitato di Verucchio situato al sommo del colle dove spicca la mole della Rocca Malatestiana ricca di memorie storiche, con le sue dolci pendici da esso abitato degradanti verso mezzogiorno e verso ponente, ornate da bella vegetazione e macchie di quercie, olivi e pini e con il suo suggestivo strapiombo verso nord, nord-est — sul quale si eleva la rocca donde si domina un ampio paesaggio solcato dall'argentea valle del Marecchia, al cospetto del vicino Titano su cui si erge la Repubblica di S. Marino e più a sud, sud-ovest della possente rocca di S. Leo, caratteristica conformazione del paesaggio montano del Montefeltro — costituisce un notevole quadro naturale ed insostituibile elemento di bellezza paesistica e un insieme di cose immobili avente importante valore estetico e tradizionale godibile da vari punti di vista;

Decreta:

L'abitato del comune di Verucchio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

A partire dal ponte in destra del fiume Marecchia si percorre verso nord la strada provinciale della Marecchia fino all'incrocio della strada vicinale Cionara o del Flis che si segue fino alla linea di delimitazione fra le particelle 93 e 95 del foglio XV; dello stesso foglio XV si comprendono i mappali 95, 97, 99, 69 e 68 il cui confine nord si incontra con la strada vicinale del borgo S. Antonio.

Ad est di questa si comprendono i mappali 193, 277, 195, 196 del foglio XIII; dal vertice nord est del mappale 196 si traccia una linea congiungente il lato nord del fabbricato rurale cadente nel mappale 198 fino alla strada vicinale Pieve Raffaneto; si segue la strada vicinale Pieve Raffaneto verso sud fino all'incontro della strada comunale del borgo S. Antonio; si segue un tratto della strada suddetta in direzione sud-est fino all'incrocio con la strada provinciale della Marecchia in Colle e continuando su questa nella medesima direzione si giunge all'incrocio della strada vicinale dei Fondelli; questo punto mediante una linea retta, si congiunge con la biforcazione della provinciale di S. Marino e della vicinale dei Cappuccini, si segue la provinciale di San Marino fino all'incontro della strada comunale del Doccio; si percorre questa fino al trivio della vicinale del Doccio e della vicinale del Bruciato di Sopra; indi si segue un tratto di quest'ultima verso sud-est fino all'incontro della strada vicinale Doccio Giagnoli; si prende questa vicinale verso sud-est e poi verso sud fino all'incrocio con la strada vicinale del Bruciato; si segue verso ovest detta vicinale fino alla provinciale della Marecchia in Colle e si percorre questa fino all'incrocio della strada vicinale dell'Acqua che si prende verso nord-ovest fino ad inserirsi nella strada comunale dell'Erta; si segue la strada comunale dell'Erta verso ovest fino all'incontro col vecchio tracciato della ferrovia Rimini-Mercatino nel cui vertice si trova la mappa catastale 115 del foglio XX; si prosegue verso nord sulla strada provinciale della Marecchia che conduce al ponte da dove si è dato inizio alla descrizione del perimetro della zona vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Forlì.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Verucchio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Forlì

Il giorno 12 aprile 1969, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Forlì, nella sala della giunta provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze

naturali per proseguire e concludere la seduta iniziata a Forlì il 21 febbraio 1969 (vedi verbale 1°), cui ha fatto seguito il sopraluogo avvenuto a Verucchio l'11 marzo 1969 (vedi verbale 2°) per la trattazione del medesimo ordine del giorno:

VERUCCHIO - Imposizione del vincolo di legge - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La commissione propone con il solo voto contrario del sindaco di Verucchio: la inclusione negli elenchi delle cose soggette ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), la zona dell'abitato di Verucchio racchiusa entro il seguente perimetro:

A partire dal ponte in destra del fiume Marecchia si percorre verso nord la strada provinciale della Marecchia fino all'incrocio della strada vicinale Cionara o del Flis che si segue fino alla linea di delimitazione fra le particelle 93 e 95 del foglio XV; dello stesso foglio XV si comprendono i mappali 95, 97, 99, 69 e 68 il cui confine nord si incontra con la strada vicinale del borgo S. Antonio.

Ad est di questa si comprendono i mappali 193, 277, 195, 196 del foglio XIII; dal vertice nord-est del mappale 196 si traccia una linea congiungente il lato nord del fabbricato rurale cadente nel mappale 198 fino alla strada vicinale Pieve Raffaneto; si segue la strada vicinale Pieve Raffaneto verso sud fino all'incrocio della strada comunale del borgo S. Antonio; si segue un tratto della strada suddetta in direzione sud-est fino all'incrocio con la strada provinciale della Marecchia in Colle e continuando su questa nella medesima direzione si giunge all'incrocio della strada vicinale del Fondelli; questo punto mediante una linea retta, si congiunge con la biforcazione della provinciale di S. Marino e della vicinale dei Cappuccini; si segue la provinciale di S. Marino fino all'incontro della strada comunale del Doccio; si percorre questa fino al trivio della vicinale del Doccio e della vicinale del Bruciato di Sopra; indi si segue un tratto di quest'ultima verso sud-est all'incontro della strada vicinale Doccio Giagnoli: si prende questa vicinale verso sud-est e poi verso sud fino all'incrocio con la strada vicinale del Bruciato; si segue verso ovest detta vicinale fino alla provinciale della Marecchia in Colle e si percorre questa fino all'incrocio della strada vicinale dell'Acqua che si prende verso nord-ovest fino ad inserirsi nella strada comunale dell'Erta; si segue la strada comunale dell'Erta verso ovest fino all'incontro col vecchio tracciato della ferrovia Rimini-Mercatino nel cui vertice si trova la mappa catastale 115 del foglio XX; si prosegue verso nord sulla strada provinciale della Marecchia che conduce al ponte da dove si è dato inizio alla descrizione del perimetro della zona che si propone di sottoporre a vincolo, secondo i disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vailate.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 14 aprile 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 18 aprile 1969, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vailate, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vailate (Cremona), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 18 aprile 1969, sono prorogate fino al 18 ottobre 1970, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4079)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, via M. D'Ayala, n. 6, l'autorità giudiziaria ha accertato l'abusiva raccolta di risparmio fra il pubblico senza la prescritta autorizzazione, per il che la stessa viene a porsi come una azienda di credito di fatto;

Considerato che nella specie ricorrono gli estremi per la messa in liquidazione coatta della predetta società ai sensi della lettera *a*) dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concretandosi il fatto accertato come una violazione di eccezionale gravità della legge;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

La Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, via M. D'Ayala n. 6, è posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

(4734)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Araldo Campanini, nato a Forlì il 29 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4115)

Il dott. Carlo Porcellati Pazzaglia, nato a Terni il 12 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 7 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(4116)

Il dott. Francesco De Ninno, nato a Roma il 10 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 25 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4117)

Il dott. Aldo Romano Bulegato, nato a Mirano (Venezia) il 28 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 2 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269 diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4118)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 marzo 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Chiese », con sede in Acquanegra sul Chiese (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 14 novembre 1963, rep. 45573;

2) di miglioramento agricolo mantovano, con sede in Asola (Mantova), costituita per rogito Mari in data 12 settembre 1948, rep. 5072/2350;

3) caseificio sociale « Villa Veneri », con sede in Barbasso frazione di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 20 dicembre 1946, rep. 5533;

4) caseificio sociale « Villa Veneri », con sede in Barbasso di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 1° aprile 1955, rep. 16011;

5) caseificio sociale « Gerile », con sede in Buscoldo, frazione di Curtatone (Mantova), costituita per rogito Togliani in data 14 luglio 1948, rep. 3209;

6) caseificio sociale « Gerile », con sede in Buscoldo, frazione di Curtatone (Mantova), costituita per rogito Azzini in data 23 marzo 1943, rep. 16226;

7) edilizia « Giacomo Matteotti », con sede in Casaloldo (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 6 marzo 1962, rep. 25883;

8) « Caseificio sociale cooperativo Sant'Ignazio di Casaletto », con sede in Casaletto - frazione di Viadana (Mantova), in data 21 febbraio 1947, rep. 1610;

9) « Caseificio sociale pecorino », con sede in Casale di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 14 febbraio 1947, rep. 5650;

10) « Aurora fra Segantini », con sede in Casteldario (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 15 gennaio 1947, rep. 5586;

11) edilizia « Ardita », con sede in Casteldario (Mantova), costituita per rogito Bisacchi in data 25 ottobre 1964, rep. 6689;

12) « Caseificio sociale cooperativo S. Anna », con sede in Castelgoffredo (Mantova), costituita per rogito Caravaggio in data 12 gennaio 1950, rep. 983;

13) edilizia « La Speranza », con sede in Ceresara (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 5 maggio 1965, repertorio 63708;

14) « Caseificio Cà Vecchia », con sede in Felonica Po (Mantova), costituita per rogito Ruggerini in data 18 giugno 1941, rep. 3759;

15) « Caseificio sociale - Bugno », con sede in Garolda di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 2 maggio 1947, rep. 5883;

16) edilizia « Gino Bendoni », con sede in Gazzoldo degli Ippoliti (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 29 dicembre 1961, rep. 24192;

17) « Caseificio sociale cooperativo S. Leone », con sede in Governolo di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 18 aprile 1941, rep. 1538;

18) « Caseificio sociale Parolare », con sede in Magnacavallo (Mantova), costituita per rogito Travaini in data 1° ottobre 1947, rep. 2609;

19) « Fornaciai Magnacavallo », con sede in Magnacavallo (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 28 maggio 1949, rep. 3845;

20) « Edilizia di Magnacavallo », con sede in Magnacavallo (Mantova), costituita per rogito Travaini in data 30 ottobre 1946, rep. 1577;

21) « La Sorgente », con sede in Moglia (Mantova), costituita per rogito Melli in data 14 novembre 1947, rep. 3521;

22) « Caseificio Palazzo », con sede in Moglia di Sermide (Mantova), costituita per rogito Manetto in data 18 novembre 1950, rep. 1447;

23) « Nuova cooperativa industriale Monzambano », con sede in Monzambano (Mantova), costituita per rogito Marai in data 28 novembre 1950, rep. 7362;

24) « di consumo a r. l. per quote », con sede in Nosedole frazione di Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 15 giugno 1947, rep. 6038;

25) edilizia « Giuseppe Rea », con sede in Piubega (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 10 gennaio 1962, rep. 24484;

26) di consumo « La Garibaldina », con sede in Pomara di Gazzuolo (Mantova), costituita per rogito Antonioli in data 1° gennaio 1948, rep. 7330/3795;

27) « Edile Rivalta - C.O.E.R. », con sede in Rivalta, frazione di Rodigo (Mantova), costituita per rogito Azzini in data 3 ottobre 1946, rep. 17397;

28) di produzione e lavoro « Macellai », con sede in Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 4 ottobre 1945, rep. 4535;

29) « Muratori G. Bertazzolo », con sede in Roncoferraro, costituita per rogito Morari in data 28 dicembre 1923, rep. 70;

30) « Società autotrasporti roncoferrarese » - S.A.R., con sede in Roncoferraro (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 28 giugno 1945, rep. 4252;

31) edilizia « La Roverbella », con sede in Roverbella (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 20 dicembre 1961, rep. 24006;

32) « Terrazzieri solidarietà », con sede in Sabbioneta (Mantova), costituita per rogito Cavandoli in data 23 novembre 1948, rep. 2741/2007;

33) « Latteria agricola S. Leone », con sede in Sailetto di Suzzara (Mantova), costituita per rogito Fiaccadori in data 28 agosto 1963, rep. 17593;

34) edilizia « Aurora », con sede in Salina di Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 1° aprile 1962, rep. 9738;

35) edilizia « La Rinascita », con sede in S. Giovanni del Dosso (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 12 marzo 1959, rep. 6933;

36) « Latteria cooperativa sammartinese », con sede in S. Martino dell'Argine (Mantova), costituita per rogito Aporti in data 8 aprile 1960, rep. 6893;

37) « Caseificio cooperativo Ghiacciaia », con sede in Santa Lucia, frazione di Quistello (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 26 marzo 1942, rep. 700;

38) « Caseificio cooperativo Gabbiana », con sede in San Rocco di Quistello (Mantova), costituita per rogito Pradella in data 16 gennaio 1947, rep. 2545;

39) « Caseificio Bardellona », con sede in Sermide (Mantova), costituita per rogito Ruggerini in data 21 maggio 1941, rep. 3719;

40) « Caseificio sociale nuovo » a responsabilità illimitata, con sede in Serravalle Po (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 3 ottobre 1946, rep. 5314;

41) « Caseificio nuovo società anonima cooperativa », con sede in Serravalle Po (Mantova), costituita per rogito Gemma in data 12 novembre 1941, rep. 10203;

42) « Caseificio sociale cooperativo Canova », con sede in Scorzarolo - frazione di Borgoforte (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 2 dicembre 1946, rep. 5481;

43) « Caseificio cooperativo Fienili », con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Melli in data 14 gennaio 1942, rep. 2529;

44) edificatrice « La Fenice », con sede in Suzzara (Mantova), costituita per rogito Domina in data 8 ottobre 1960, rep. 14415;

45) edilizia « Benvenuta », con sede in Villastrada - frazione di Dosolo (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 22 maggio 1962, rep. 27814.

(4174)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo a r. l. Ugo Mantini », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 aprile 1970, il dott. Vitaliano Lapponi è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo a r. l. Ugo Mantini », con sede in Ancona, in sostituzione dell'avv. Ettore Piccinini.

(4196)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », a r. l., con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 aprile 1970, il dott. Vitaliano Lapponi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Consorzio cooperativo agricolo della Vallesina », a r. l., con sede in Ancona, in sostituzione dell'avv. Ettore Piccinini.

(4197)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 16702 del 30 aprile 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione di giunta 12 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 27 febbraio 1970, n. 1, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 6200 riportata al foglio n. 6, partita 1218, particella 73 ex 54.

(4313)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Piacenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1935 in data 22 aprile 1970, l'ing. Ezio Righi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza, in sostituzione del geom. Franco Merli, dimissionario.

(4177)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Dinamite prospezioni profonde », in sigla « D P P »

L'esplosivo da mina denominato « Dinamite prospezioni profonde », in sigla « D P P », che la società Pravisani Esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in località Prati del Sbriss di Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4221)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelexite I »

L'esplosivo da mina denominato « Gelexite I » che la ditta Luciano Sorlini intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Carzago di Calvagese della Riviera (Brescia) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4222)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Octol II »

L'esplosivo da mina denominato « Octol II » fabbricato dalla ditta Norsk Spraengstofindustri A/S nel proprio stabilimento di Oslo (Norvegia) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione dello impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4223)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « F. C. Special »

L'esplosivo da mina denominato « F. C. Special » che la Società Polverifici Benedetto Cocciuti intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in località Ospedalicchio di Viterbo è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione dell'impiego in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4224)

Riconoscimento della miccia detonante alla pentrite denominata « P 11 »

La miccia detonante contenente gr. 11 di Pentrite per metro lineare denominata « P 11 » che la Società Pravisani Esplosivi intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in località Prati del Sbriss di Sequals (Pordenone) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4225)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970 a norma dei Regolamenti n. 364/70, n. 366/70 e n. 477/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi Paesi terzi dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	Prelievi Paesi terzi dal 16-3-1970 al 31-3-1970	Prelievi SAMA e PTOM dal 1°-3-1970 al 15-3-1970	Prelievi SAMA e PTOM dal 16-3-1970 al 31-3-1970
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci nn. 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	918,10	918,10	355,60	355,60
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.949,35	12.949,35	12.386,85	12.386,85
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % . .	17.893,75	17.425,00	17.893,75	17.425,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % . .	22.993,75	22.381,25	22.993,75	22.381,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % . .	1.675,00	1.675,00	1.112,50	1.112,50
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	13.706,25	13.706,25	13.143,75	13.143,75
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % . . .	21.575,00	21.012,50	21.575,00	21.012,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.786,85	2.786,85	2.224,35	2.224,35
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % .	14.818,10	14.818,10	14.255,60	14.255,60
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % . .	17.893,75	17.456,25	17.893,75	17.456,25
	85	II. non contenenti nè amido o fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.993,75	22.381,25	22.993,75	22.381,25

(3784)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei dazi specifici applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti previsti all'articolo 1 del Regolamento comunitario n 170/67 (ovoalbumina e lattoalbumina) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 30 giugno 1968, in lire italiane per chilogramma

per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 gennaio 1968

ALLEGATO I

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° luglio 1967 al 20 luglio 1967 dazio specifico	dal 1° luglio 1967 al 20 luglio 1967 supplemento dazio	dal 21 luglio 1967 al 3 settembre 1967 dazio specifico	dal 21 luglio 1967 al 3 settembre 1967 supplemento dazio	dal 4 settembre 1967 al 31 ottobre 1967 dazio specifico	dal 4 settembre 1967 al 31 ottobre 1967 supplemento dazio	dal 1° novembre 1967 al 24 novembre 1967 dazio specifico	dal 1° novembre 1967 al 24 novembre 1967 supplemento dazio	dal 25 novembre 1967 al 19 gennaio 1968 dazio specifico	dal 25 novembre 1967 al 19 gennaio 1968 supplemento dazio	dal 20 gennaio 1968 al 31 gennaio 1968 dazio specifico	dal 20 gennaio 1968 al 31 gennaio 1968 supplemento dazio
ex 35.02-A-II		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):												
	07	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) . . .	298,40	zero	298,40	156,25 (a)	298,40	312,50 (a)	298,40	234,35 (a)	298,40	234,35 (a)	298,40	234,35 (a)
	10	- altre	41,70	zero	41,70	31,25	41,70	31,25	41,70	31,25	41.70	46,85 (b)	41,70	46,85 (c)

(a) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese.
(b) Per i prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese, il supplemento di dazio è di lire 78,10
(c) Per i prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese o dalla Polonia, il supplemento di dazio è di lire 78,10

per il periodo dal 1° febbraio 1968 al 30 giugno 1968

ALLEGATO II

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1° febbraio 1968 al 9 febbraio 1968 dazio specifico	dal 1° febbraio 1968 al 9 febbraio 1968 supplemento dazio	dal 10 febbraio 1968 al 3 marzo 1968 dazio specifico	dal 10 febbraio 1968 al 3 marzo 1968 supplemento dazio	dal 4 marzo 1968 al 21 marzo 1968 dazio specifico	dal 4 marzo 1968 al 21 marzo 1968 supplemento dazio	dal 22 marzo 1968 al 29 aprile 1968 dazio specifico	dal 22 marzo 1968 al 29 aprile 1968 supplemento dazio	30 aprile 1968 dazio specifico	30 aprile 1968 supplemento dazio	dal 1° maggio 1968 al 20 maggio 1968 dazio specifico	dal 1° maggio 1968 al 20 maggio 1968 supplemento dazio	dal 21 maggio 1968 al 30 giugno 1968 dazio specifico	dal 21 maggio 1968 al 30 giugno 1968 supplemento dazio
ex 35.02-A-II		Ovoalbumina e lattoalbumina (diverse da quelle non atte o rese inadatte alla alimentazione umana):														
	07	- essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) . . .	324,10	234,35 (a)	324,10	156,25 (a)	324,10	156,25 (a)	324,10	156,25 (b)	324,10	156,25 (b)	343,50	156,25 (b)	343,50	156,25 (a)
	10	- altre	45,30	46,85 (c)	45,30	46,85 (d)	45,30	46,85 (e)	45,30	46,85 (f)	45,30	93,75	47,90	93,75	47,90	93,75

(a) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese.
(b) Si applica soltanto ai prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla Cecoslovacchia o dalla Polonia.
(c) Per i prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese o dalla Polonia, il supplemento di dazio è di lire 78,10.
(d) Per i prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese o dalla Polonia, il supplemento di dazio è di lire 93,75.
(e) Per i prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia o dalla Jugoslavia, il supplemento di dazio è di lire 93,75.
(f) Per i prodotti originari dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia o dalla Gran Bretagna, il supplemento di dazio è di lire 93,75.

(3786)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970.

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-2-1970	3-2-1970	4-2-1970	5-2-1970	6-2-1970	7/9-2-1970	10-2-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	36.862,50 (*a*)	36.300,00 (*a*)	36.300,00 (*a*)	35.737,50 (*a*)	35.737,50 (*a*)	35.362,50 (*a*)	35.362,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	27.175,00	27.175,00	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.706,25	26.706,25
10.03	01,04	Orzo	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	27.562,50 (*b*)	27.562,50 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	26.156,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)	21.087,50 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50	19.362,50
10.07-B	04	Miglio	25.800,00 (*b*)	25.800,00 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50
11.01-B	05	Farine di segala	44.562,50	44.562,50	43.250,00	43.687,50	43.687,50	43.687,50	43.687,50
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	63.175,00	62.306,25	62.306,25	61.431,25	61.431,25	60.850,00	60.850,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	11-2-1970	12-2-1970	13-2-1970	14/16-2-1970	17-2-1970	18-2-1970	19-2-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.362,50 (*a*)	35.362,60 (*a*)	35.362,50 (*a*)	35.362,50 (*a*)	35.925,00 (*a*)	35.925,00 (*a*)	35.925,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50
10.03	01,04	Orzo	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	25.531,25 (*b*)	25.531,25 (*b*)	26.000,00 (*b*)	26.000,00 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	21.743,75 (*b*)	21.743,75 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	21.743,75 (*b*)	21.743,75 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	19.362,50	19.362,50	19.362,50	15.175,00	14.550,00	14.550,00	6.425,00
10.07-B	04	Miglio	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	22.768,75 (*b*)	22.758,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50
11.01-B	05	Farine di segala	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	60.462,50	60.462,50	60.462,50	60.462,50	61.725,00	61.725,00	61.725,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	20-2-1970	21/23-2-1970	24-2-1970	25-2-1970	26-2-1970	27-2-1970	28-2-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75	37.393,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	35.925,00 (*a*)	35.925,00 (*a*)	35.925,00 (*a*)	35.487,50 (*a*)	35.487,50 (*a*)	35.487,50 (*a*)	35.487,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.237,50	26.706,25	26.706,25	26.706,25
10.03	01,04	Orzo	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)	31.368,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)	26.468,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	24.025,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	22.306,25 (*b*)	24.025,00 (*b*)	24,025,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	6.425,00	6.425,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.300,00	1.581,25
10.07-B	04	Miglio	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.362,50 (*b*)	25.800,00 (*b*)	25.800,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	22.768,75 (*b*)	22.768,75 (*b*)	23.550,00 (*b*)	23.550,00 (*b*)	24.175,00 (*b*)	24.175,00 (*b*)	24.175,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50	35.687,50
11.01-B	05	Farine di segala	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.906 25	43.906,25	43.906,25
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	61.725,00	61.725,00	61.725,00	61.043,75	61.043,75	61.043,75	61.043,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00	38.150,00

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Si applica una riduzione di lire 1.562,50 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D. L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D. M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968)

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(3790)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° settembre 1969 al 30 settembre 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1706/69, n. 1727/69, n. 1757/69, n. 1802/69, n 1894/69 e n 1903/69, ai prodotti di cui all'art 1, lettera d) del Regolamento C E.E. n 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E E. n 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:
— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	Paesi terzi dal 5-9-1969 all'11-9-1969	Paesi terzi dal 12-9-1969 al 25-9-1969	Paesi terzi 26-9-1969	Paesi terzi dal 27-9-1969 al 30-9-1969	SAMA e PTOM dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	SAMA e PTOM dal 5-9-1969 all'11-9-1969	SAMA e PTOM dal 12-9-1969 al 25-9-1969	SAMA e PTOM 26-9-1969	SAMA e PTOM dal 27-9-1969 al 30-9-1969
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	575,60 (1)	575,60 (1)	575,60 (1)	575,60 (1)	575,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)	500,60 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.071,25	6.071,25	6.071,25	6.071,25	6.071,25	5.758,75	5.758,75	5.758,75	5.758,75	5.758,75
11.01-D	12	Farina di avena	4.400,60	4.400,60	4.400,60	4.400,60	4.963,10	4.088,10	4.088,10	4.088,10	4.088,10	4.650,60
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4.211,85	4.211,85	4.211,85	4.211,85	4.774,35	3.899,35	3.899 35	3.899,35	3.899,35	4.461,85
	18	II. altra	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.684,35	2.209,35	2.209,35	2.209,35	2.209,35	2.528,10
11.01-F	22	Farina di riso	2.814,35	2.483,10	2.483,10	2.483,10	2.483,10	2.658,10	2.326,85	2.326,85	2.326,85	2.326,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
11.01-H	28	Farina di miglio	3.234,35	3.234,35	3.234,35	3.234,35	3.234,35	3.078,10	3.078,10	3.078,10	3.078,10	3.078,10
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.296,25	2.296,25	2.296,25	2.296,25	2.296,25
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	4.966,85	4.966,85	4.966,85	4.966,85	4.966,85	4.654,35	4.654,35	4.654,35	4.654,35	4.654,35
	012	III. di orzo	6.071,25	6.071,25	6.071,25	6.071,25	6.071,25	5.758,75	5.758,75	5.758,75	5.758,75	5.758,75
	015	IV. di avena	4.400,60	4.400,60	4.400,60	4.400,60	4.963,10	4.088,10	4.088,10	4.088,10	4.088,10	4.650,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	Paesi terzi dal 5-9-1969 all'11-9-1969	Paesi terzi dal 12-9-1969 al 25-9-1969	Paesi terzi 26-9-1969	Paesi terzi dal 27-9-1969 al 30-9-1969	SAMA e PTOM dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	SAMA e PTOM dal 5-9-1969 all'11-9-1969	SAMA e PTOM dal 12-9-1969 al 25-9-1969	SAMA e PTOM 26-9-1969	SAMA e PTOM dal 27-9-1969 al 30-9-1969
11.02 (Segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	4.211,85	4.211,85	4.211,85	4.211,85	4.774,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	4.461,85
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.321,85	1.321,85	1.321,85	1.321,85	1.884,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.571,85
	025	b. altri	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.684,35	2.209,35	2.209,35	2.209,35	2.209,35	2.528,10
	028	VI. di riso	2.814,35	2.483,10	2.483,10	2.483,10	2.483,10	2.658,10	2.326,85	2.326,85	2.326,85	2.326,85
	032	VII. di grano saraceno	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.932,50	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	035	VIII. di miglio	3.234,35	3.234,35	3.234,35	3.234,35	3.234,35	3.078,10	3.078,10	3.078,10	3.078,10	3.078,10
	038	IX. di sorgo o di durra	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.452,50	2.296,25	2.296,25	2.296,25	2.296,25	2.296,25
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.751,25	4.751,25	4.751,25	4.751,25	4.751,25	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00
	048	II. di segala	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	3.438,75	3.438,75	3.438,75	3.438,75	3.438,75
	052	III. di orzo	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.275,00	5.118,75	5.118,75	5.118,75	5.118,75	5.118,75
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.473,10	2.473,10	2.473,10	2.473,10	2.791,85	2.316,85	2.316,85	2.316,85	2.316,85	2.635,60
	058	b. altra	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	4.290,00	3.633,75	3.633,75	3.633,75	3.633,75	4.133,75
	062	V. di granturco	3.622,50	3.622,50	3.622,50	3.622,60	4.122,50	3.466,25	3.466,25	3.466,25	3.466,25	3.966,25
	065	VI. di grano saraceno	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.328,75	2.328,75	2.328,75	2.328,75	2.328,75
	068	VII. di miglio	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.828,10	4.828,10	4.828,10	4.828,10	4.828,10
	072	VIII. di sorgo o di durra	3.758,10	3.758,10	3.758,10	3.758,10	3.758,10	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.684,35	5.684,35	5.684,35	5.684,35	5.684,35	5.528,10	5.528,10	5.528,10	5.528,10	5.528,10
	082	II. di segala	4.293,10	4.293,10	4.293,10	4.293,10	4.293,10	4.136,85	4.136,85	4.136,85	4.136,85	4.136,85
	085	III. di orzo	8.311,25	8.311,25	8.311,25	8.311,25	8.311,25	7.998,75	7.998,75	7.998,75	7.998,75	7.998,75
	088	IV. di avena	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	4.290,00	3.633,75	3.633,75	3.633,75	3.633,75	4.133,75
	092	V. di granturco	3.622,50	3.622,50	3.622,50	3.622,50	4.122,50	3.466,25	3.466,25	3.466,25	3.466,25	3.966,25
	095	VI. di grano saraceno	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.328,75	2.328,75	2.328,75	2.328,75	2.328,75
	098	VII. di miglio	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.828,10	4.828,10	4.828,10	4.828,10	4.828,10
	102	VIII. di sorgo o di durra	3.758,10	3.758,10	3.758,10	3.758,10	3.758,10	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85	3.601,85
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Paesi terzi					SAMA e PTOM				
della Tariffa	della Statistica		al 1°-9-1969 al 4-9-1969	dal 5-9-1969 all'11-9-1969	dal 12-9-1969 al 25-9-1969	26-9-1969	al 27-9-1969 al 30-9-1969	dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	dal 5-9-1969 all'11-9-1969	dal 12-9-1969 al 25-9-1969	26-9-1969	dal 27-9-1969 al 30-9-1969
11.02 (Segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.680,60	3.680,50	3 680,60	3.680,60	3.680,60	3.524,35	3.524,35	3.524,35	3.524,35	3.524,35
	112	II. di segala	2.793,75	2.793,75	2 793,75	2.793,75	2.793,75	2.637,50	2.637,50	2.637,50	2.637,50	2.637,50
	115	III. di orzo	3.419,35	3.419,35	3 419,35	3.419,35	3.419 35	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.263,10
	118	IV. di avena	2.473,10	2.473,10	2 473,10	2.473,10	2.791,85	2.316,85	2.316,85	2.316,85	2.316,85	2.635,60
	122	V. di granturco	2.365,60	2.365,60	2 365,60	2.365,60	2.684,35	2.209,35	2.209,35	2.209,35	2.209,35	2.528,10
	125	VI. di grano saraceno	1.641,25	1.641,25	1 641,25	1.641,25	1.641,25	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00
	128	VII. di miglio	3.234,35	3.234,35	3 234,35	3.234,35	3.234,35	3.078,10	3.078,10	3.078,10	3.078,10	3.078,10
	132	VIII. di sorgo o di durra	2.452,50	2.452,50	2 452,50	2.452,50	2.452,50	2.296,25	2.296,25	2.296,25	2.296,25	2.296,25
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.531,25	6.531,25	6 531,25	6.531,25	6.531,25	6.218,75	6.218,75	6.218,75	6.218,75	6.218,75
	142	II. di segala	4.966,85	4.966,85	4 966,85	4.966,85	4.966,85	4.654,35	4.654,35	4.654,35	4.654,35	4.654,35
	145	III. di orzo	6.711,25	6.711,25	6 711,25	6.711,25	6.711,25	6.398,75	6.398,75	6.398,75	6.398,75	6.398,75
	148	IV. di avena	4.855,00	4.855,00	4 855,00	4.855,00	5.480,00	4.542,50	4.542,50	4.542,50	4.542,50	5.167,50
	152	V. di granturco	4.211,85	4.211,85	4 211,85	4.211,85	4.774,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	3.899,35	4.461,85
	155	VI. di riso	4.826,25	4.263,75	4 263,75	4.263,75	4.263,75	4.513,75	3.951,25	3.951,25	3.951,25	3.951,25
	158	VII. di grano saraceno	2.932,50	2.932,50	2 932,50	2.932,50	2.932,50	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	162	VIII. di miglio	5.743,75	5.743,75	5 743,75	5.743,75	5.743,75	5.431,25	5.431,25	5.431,25	5.431,25	5.431,25
	165	IX. di sorgo o di durra	4.365,00	4.365,00	4 365,00	4.365,00	4.365,00	4.052,50	4.052,50	4.052,50	4.052,50	4.052,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.903,75	2.903,75	2 903,75	2.903,75	2.903,75	2.591,25	2.591,25	2.591,25	2.591,25	2.591,25
	175	II. altri	1.937,50	1.937,50	1 937,50	1.937,50	2.171,85	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.859,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	731,85	731,85	731,85	731,85	731,85	463,10	463,10	463,10	463,10	463,10
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	4.550,00	4.550,00	4 550,00	4.550,00	5.053,10	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.878,10
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.965,00	1.965,00	1 965,00	1.965,00	2.468,10	790,00	790,00	790,00	790,00	1.293,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	Paesi terzi dal 5-9-1969 all'11-9-1969	Paesi terzi dal 12-9-1969 al 25-9-1969	Paesi terzi 26-9-1969	Paesi terzi dal 27-9-1969 al 30-9-1969	SAMA e PTOM dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	SAMA e PTOM dal 5-9-1969 all'11-9-1969	SAMA e PTOM dal 12-9-1969 al 25-9-1969	SAMA e PTOM 26-9-1969	SAMA e PTOM dal 27-9-1969 al 30-9-1969
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	6.712,50	6.712,50	6.712,50	6.712,50	6.712,50	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
	04	b. altro	5.157,50	5.157,50	5.157,50	5.157,50	5.157,50	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.257,50	6.257,50	6.257,50	6.257,50	6.257,50	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00
	14	b. non nominato	4.817,50	4.817,50	4.817,50	4.817,50	4.817,50	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00
	21	B. torrefatto	5.521,25	5.521,25	5.521,25	5.521,25	5.521,25	4.958,75	4.958,75	4.958,75	4.958,75	4.958,75
11.08		*Amidi e fecole; inulina:*										
		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	2.468,10	902,50	902,50	902,50	902,50	1.405,60
	04	II. amido di riso	1.633,75	1.785,60	1.593,75	1.795,00	1.795,00	40,00	191,85	zero	201,25	201,25
	07	III. amido di frumento	3.530,60	3.530,60	3.530,60	3.530,60	3.530,60	2.468,10	2.468,10	2.468,10	2.468,10	2.468,10
	14	IV. fecola di patate	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	2.468,10	902,50	902,50	902,50	902,50	1.405,60
	18	V. altri	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	2.468,10	721,25	721,25	721,25	721,25	1.224,35
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	13.862,50	13.862,50	13.862,50	13.862,50	13.862,50	4.487,50	4.487,50	4.487,50	4.487,50	4.487,50
	05	II. altri	10.496,25	10.496,25	10.496,25	10.496,25	11.121,25	1.121,25	1.121,25	1.121,25	1.121,25	1.746,25
	08	B. torrefatti	13.862,50	13.862,50	13.862,50	13.862,50	13.862,50	4.487,50	4.487,50	4.487,50	4.487,50	4.487,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.833,75	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.833,75
	06	b. altri	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.843,10	902,50	902,50	902,50	902,50	405,60
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.833,75	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.833,75
	09	b. non nominati	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.843,10	902,50	902,50	902,50	902,50	1.405,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	Paesi terzi dal 5-9-1969 all'11-9-1969	Paesi terzi dal 12-9-1969 al 25-9-1969	Paesi terzi 26-9-1969	Paesi terzi dal 27-9-1969 al 30-9-1969	SAMA e PTOM dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	SAMA e PTOM dal 5-9-1969 all'11-9-1969	SAMA e PTOM dal 12-9-1969 al 25-9-1969	SAMA e PTOM 26-9-1969	SAMA e PTOM dal 27-9-1969 al 30-9-1969
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.177,50	6.833,75	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.177,50	1.833,75
	12	II. altri	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.843,10	902,50	902,50	902,50	902,50	1.405,60
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35 %, in peso	866,85	866,85	866,85	866,85	866,85	866,85	866,85	866,85	866,85	866,85
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25	1.386,25
	07	2. non nominati	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 %, in peso	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10	693,10
	14	b. altri	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50	2.772,50

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Santa Barbara di Lurisia »

Con decreto n. 1089 del 24 aprile 1970 la S.p.a. Garbarino Sciaccaluga, con sede in Genova, via Fiasella, 4, e domicilio eletto in Lurisia, frazione del comune di Roccaforte Mondovì, provincia di Cuneo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Santa Barbara di Lurisia », che sgorga dalle sorgenti Lurisia in territorio del comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di due, uno, mezzo ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 17 × cm. 11 per i recipienti da 2 e da 1 litro e di cm. 14,5 × cm. 9,5 per quelli da 1/2 e da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro sinistro saranno riportati, in caratteri neri, i dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica, eseguita il 3 marzo 1967 dal prof. Aldo Jabdelli, direttore dell'istituto di chimica fisica dell'Università di Genova.

Nel riquadro centrale, su fondo celeste figurerà lo stesso disegno, che rappresenta un minatore, munito di lampada nell'atto di entrare in una galleria con una sorgente d'acqua, riportato sul medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ACIS n. 518 del 16 aprile 1948; dall'alto in basso di tale riquadro centrale si leggerà « Sorgenti radioattive di Lurisia » in caratteri neri, « Acqua oligominerale naturale » in caratteri rossi, « Fonte Santa Barbara » in caratteri neri, « di Lurisia » in caratteri bianchi, « Comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo) » e « Sede: via Domenico Fiasella, 4, Genova » in caratteri neri.

Nel riquadro destro, in caratteri neri, saranno riportate alcune indicazioni dell'acqua e gli estremi dei decreti di autorizzazione.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(4246)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 30 aprile 1970, che pone la Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, via M. D'Ayala n. 6, in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Paolo Carioti è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Oscar Barone, dott. Gennaro Coruzzolo e dott. Roberto Pascucci, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa di conti e sovvenzioni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli, via M. D'Ayala n. 6, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1970

Il Governatore: CARLI

(4735)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a ventisei posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, concernente l'organico del ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937 n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo dell'agricoltura, in relazione alle esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico, centrale e periferico, dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare; la firma della autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto

a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sara valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciatò dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Registro n. 4, *foglio n.* 348

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2) Zootecnia.
3) Patologia vegetale ed entomologia agraria.

PROVA ORALE

1) Le materie delle prove scritte.
2) Economia rurale ed estimo.
3) Industrie agrarie.
4) Costruzioni rurali e meccanica agraria.
5) Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: SEDATI

(3950)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme per l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che alla data del 30 novembre 1969, erano disponibili quattordici posti nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (nel contingente stabilito per l'amministrazione centrale medesima);

Considerato, altresì, che un decimo di detti posti, oltre alla frazione di 0,30 di posto risultante vacante al 30 novembre 1968, deve essere conferito mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame-colloquio ad un posto di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Detto concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari di insegnamenti per corsi di laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, i quali abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, un'anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta direzione generale, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, specificando in quale università o istituto universitario lo abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università presso la quale il candidato presta servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

Art. 3.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione nonchè l'ordinamento dei vari servizi della amministrazione stessa.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'esame non si intende superato se i candidati non ottengano la votazione di almeno sette decimi.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e quella degli idonei del concorso saranno formate secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nel colloquio.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato l'esame e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 5.

La graduatoria di merito, quella del vincitore e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito e dichiarato vincitore o che subentrasse eventualmente nella nomina al vincitore decaduto o rinunciatario, dovrà presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) copia, in bollo da L. 400, dello stato di servizio in qualità di assistente universitario ordinario, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria, ed integrata dal rettore dell'università;

2) certificato del rettore, in bollo da L. 400, attestante che il candidato ha prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni;

3) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *f*), ovvero copia di esso autenticata dal notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per il servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere in data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione o da altre amministrazioni, salvo che per quanto riguarda il titolo originale di studio. In quest'ultimo caso dovrà essere indicata l'amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto e dovrà essere esibito un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'università presso la quale il titolo di studio è stato conseguito.

Art. 7.

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di consigliere di terza classe e sarà destinato a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; qualora sia provvisto di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica gli competerà il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo di prova se riconosciuto idoneo dal consiglio di amministrazione sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1969.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1970
Registro n. 27, foglio n. 196

(4160)

Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciassette posti di fotografo di 1ª categoria nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1969, registro n. 82, foglio n. 284, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso per esame a diciassette posti di fotografo di prima categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Viste le dichiarazioni dei membri: dott. Aurelio Adorno, dott. Alfredo Cantone, dott. Damiano Ricevuto, i quali, per esigenze di servizio, non potranno far parte della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerata la necessità di provvedere alle loro sostituzioni;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per esami a diciassette posti di fotografo di prima categoria nel ruolo degli operai delle soprintendenze alle antichità e belle arti, viene così modificata:

Presidente:

Agresti dott. Vito, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Gregorietti dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Bertelli dott. Carlo, direttore del gabinetto fot. nazionale;

Wlad dott.ssa Licia nata Borrelli, direttore nel ruolo degli archeologi;

Santini dott. Manlio, fisico nell'istituto centrale del restauro.

Segretario:

Di Vincenzo rag. Paolo, ragioniere superiore del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 22, *foglio n.* 281

(4121)

Commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti per la sede di Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Venezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Venezia, risulta così composta:

Presidente:

Dei Fogolari prof. Giulia, soprintendente alle antichità di Padova.

Membri:

Padoan arch. Renato, soprintendente ai monumenti di Venezia;

Valcanover dott. Francesco, soprintendente alle gallerie di Venezia;

Pross arch. Gabriella n. Gabrielli, direttore nel ruolo degli architetti alla soprintendenza ai monumenti di Padova;

Muraro dott. Michelangelo, direttore nel ruolo storici dell'arte, soprintendenza alle gallerie di Venezia.

La sig.na Mazzari Maria, segretario nel ruolo dei segretari della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 1.270.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 22, *foglio n.* 312

(4124)

Commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti per la sede di Cosenza.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Cosenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Cosenza, risulta così composta:

Presidente:

Zampino arch. Mario, soprintendente ai monumenti di Potenza.

Membri:

Foti dott. Giuseppe, soprintendente alle antichità di Reggio Calabria;

Degani arch. Alessandro, soprintendente ai monumenti e gallerie di Cosenza;

Adamestranu dott. Dinu, soprintendente alle antichità di Potenza.

Paolini arch. Paolo, direttore, ruolo architetti, soprintendenza di Catania.

L'arch. Aldo Ceccarelli, del ruolo degli architetti della carriera direttiva in servizio presso la soprintendenza ai monumenti di Cosenza, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 5.270.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Registro n. 24, *foglio n.* 289

(4125)

Commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici per la sede di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui quindici posti per la sede di Bologna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a quindici posti di custode e guardia notturna nel ruolo

della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per la sede di Bologna, risulta così composta:

Presidente:

Schettini prof. Francesco, soprintendente ai monumenti di Bologna.

Membri:

Gentili dott. Gino Vinicio, soprintendente alle antichità di Bologna;

Mezzetti prof.ssa Amalia, direttore del ruolo storici della arte nella soprintendenza alle gallerie di Modena;

Calvani arch. Angelo, direttore del ruolo architetti nella soprintendenza ai monumenti, ufficio staccato di Parma;

Checchi arch. Ercole, soprintendente ai monumenti di Ravenna.

Il sig. Todeschini Teodoro, ragioniere nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 5.270.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1970
Registro n. 25, *foglio n.* 36

(4123)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di otto posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale n. 6-7, parte II, del 5-12 febbraio 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 1969, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di otto posti di provveditore agli studi di 1ª e 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dei provveditorati agli studi.

(4226)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova.

La graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1968, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 dell'1-31 gennaio 1970.

(4198)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova.

La graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1968, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 dell'1-31 gennaio 1970.

(4199)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e metereologia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina.

Nella dispensa del giornale ufficiale della Difesa, n. 7 in data 14 febbraio 1970 (data di pubblicazione 10 marzo 1970), è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1970, registro n. 2 Difesa, foglio n. 27, riguardante l'esito del concorso per esami a due posti di assistente di geofisica e metereologia nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Istituto idrografico della Marina, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966.

(4319)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Esito negativo del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Turate

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1273 del 15 marzo 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Turate al 30 novembre 1964;

Riscontrato che dai verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice, all'uopo costituita con decreto n. 1038 del 1° marzo 1966, risulta che nessuna delle concorrenti ammesse si è presentata a sostenere le prove di esame, fissate per il giorno 12 febbraio 1970, e che pertanto sono state dichiarate rinunciatarie al concorso di che trattasi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il concorso di cui in epigrafe è dichiarato definito con esito negativo per mancanza di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Como, addì 20 aprile 1970

Il medico provinciale: LUPI

(4130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1000 in data 1° marzo 1969, con cui venne bandito concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'articolo 26 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa:

Garrone Iliana . . . . punti 55 su 60

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: LOMBARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta nei consorzi di Sassello-Urbe e Pontinvrea-Giusvalla-Mioglia, vacanti in provincia di Savona al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 1000 in data 1° marzo 1969;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione della vincitrice, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerata la regolarità delle operazioni del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La candidata sottoindicata è dichiarata vincitrice del consorzio ostetrico a fianco della stessa segnato:

Garrone Iliana: Sassello-Urbe.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Savona, addì 27 aprile 1970

Il medico provinciale: LOMBARDI

(4248)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2353 del 22 luglio 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Pisa nonchè le proposte dell'ordine provinciale dei medici di Pisa e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso menzionato in premessa, è costituita nel modo che segue:

Presidente:

Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Avino dott. Aldo, medico provinciale di 1ª classe del Ministero della sanità;

D'Amore dott. Francesco, vice prefetto vicario presso la prefettura di Pisa;

Spoto prof. Pompeo, direttore della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Pisa;

Morlunghi prof. Candido, primario della divisione ostetrica e ginecologica degli spedali S. Chiara di Pisa;

Garfagnini Vera, ostetrica condotta.

Segretario:

Guida dott.ssa Angela Maria, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa.

La commissione, che avrà sede in Pisa, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pisa, dei comuni interessati.

Pisa, addì 8 aprile 1970

Il medico provinciale: CIOFFI

(4122)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1275 del 3 marzo 1970, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 gennaio 1969;

Considerato che il dott. Picchi Giuseppe ha rinunciato alla nomina a veterinario condotto di Carpino;

Ritenuto di dover assegnare la predetta condotta al dottor Cariglia Filomeno, che segue immediatamente nella graduatoria il dott. Picchi Giuseppe;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cariglia Filomeno è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Carpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Foggia, addì 27 aprile 1970

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(4251)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.